



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione per la Valutazione di Impatto Ambientale di
Infrastrutture, Opere Civili e Impianti Industriali

Protocollo N.: DSA/2005/18430

Pratica N.:

Rif. Mittente:

protocollo n.

del

pratica

Roma, 22 LUG. 2005

Laterite S.p.A.
Via Vittorio Veneto 30
43045 Rubbiano di Forno
Solignano (PR)

e p.c. Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Direzione Generale per i beni
architettonici ed il paesaggio
Settore IV - Paesaggio
Settore Tutela
Via di San Michele, 22
00153ROMA

REGIONE ABRUZZO
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale
Settore Urbanistica Beni Ambientali
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'AQUILA

Al Presidente della Commissione VIA
SEDE

ANTICIPATA VIA FAX

OGGETTO: Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa alla variante impiantistica e gestionale alla Linea 2 dello stabilimento per la produzione di argilla espansa ubicato nel Comune di Lentella (CH) Richiesta integrazioni.

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, e a seguito delle analisi dei contenuti del SIA ed a richiesta formale da parte della Commissione VIA, si trasmettono le seguenti richieste di integrazioni alla documentazione presentata formulate dal gruppo istruttore incaricato, e comprendenti relativamente al Quadro Ambientale:

1. numero e stato degli attuali punti di prelievo per la copertura dei fabbisogni idrici dell'impianto;
2. previsioni di utilizzo degli attuali punti di prelievo idrico, una volta dato corso all'allacciamento con l'acquedotto consortile;
3. stato attuale dell'acquifero su cui insistono oggi i pozzi di prelievo ed eventuali misure di mitigazione degli impatti sulla risorsa idrica qualora si ritenesse di mantenere in esercizio gli attuali punti di prelievo per usi diversi (irrigazione aiuole e prati interni all'impianto, antincendio, servizi uffici, ecc.) e stima delle quantità di acqua che si prevede di estrarre in funzione degli usi suddetti;
4. una accurata descrizione delle misure adottate e da adottare per prevenire impatti da sversamenti accidentali e/o perdite di inquinanti; gestione delle acque meteoriche;
5. effettuazione della valutazione di incidenza per i Sic presenti e trasmissione formale della relativa documentazione, per l'acquisizione agli atti dell'istruttoria di VIA, con particolare cura ai Gessi di Lentella interessati da movimenti franosi;
6. le azioni di riduzione della polverosità sono in parte carenti e necessitano di un approfondimento anche attraverso la piantumazione di essenze vegetali dedicate;
7. restrizione delle categorie di rifiuti pericolosi che possono essere incenerite.

Inoltre si trasmettono le Osservazioni pervenute da parte di Associazioni ed Enti locali perché codesta Società fornisca le proprie controdeduzioni in merito:

1. Consiglio Provinciale di Chieti;
2. Sig. Caporale Alex in qualità di Consigliere provinciale di Chieti;
3. Capogruppo dei Verdi della Provincia di Chieti;
4. Legambiente Abruzzo.

Si ricorda che tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere fornita alla scrivente Amministrazione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché alla Regione Abruzzo nel numero di copie previsto dalla legge.

Si segnala inoltre che il termine per la presentazione delle integrazioni sopra descritte è di 60 giorni, salvo motivata richiesta di proroga che potrà essere prodotta entro gli stessi termini e sull'accoglimento della quale la scrivente darà formale comunicazione.

In mancanza delle integrazioni richieste e superato il termine indicato, la Commissione sarà invitata a concludere l'istruttoria sulla base della documentazione acquisita.

La presente richiesta di documentazione non esclude che successivamente possano essere richiesti al proponente ulteriori chiarimenti progettuali o relativi allo studio di impatto ambientale, sulla base degli accertamenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria tecnica.



Il Direttore della Divisione III
Dott. Raffaele Ventresca



Il capo della Sezione
Arch. Nadia Primerano
Tel. 06-57225941



Prot. n. 92



Oggetto: Osservazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale prot. n. 1238/253 b4.
Ditta Laterite Sp.A. (Lentella).

Si trasmette l'unito ordine del giorno, approvato con voto unanime dal Consiglio Provinciale
in data 26 aprile 2005

Distinti saluti.

Chieti, 28 aprile 2005

Al Settore Ambiente
Commissione VIA
Alla c.a. dr. Ventresca
ROMA


Alla Regione Abruzzo

Al Dirigente del Servizio
Aree Protette Beni Ambientali
Storico ed Architettonici e V.I.A.
Arch. Antonio Sergi

Al Responsabile Ufficio VIA
67100 L'AQUILA

Al Settore Ambiente
Servizio Rifiuti
65100 PESCARA

Avv. Panfilo Di Silvio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

In relazione alla *Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale*, protocollata il 28 febbraio 2005 n. 1238/253 b4, dalla Ditta Laterlite S.p.A.

PREMESSO CHE:

- questa Provincia ha aderito alla *Carta di Aalborg* ed ai programmi di attuazione di Agenda 21 locale, pertanto intende orientare le politiche ambientali per favorire l'utilizzo di energia pulita;
- l'Azienda Laterlite, qualora voglia mantenere la natura di insediamento industriale finalizzato alla produzione di Argilla espansa, deve utilizzare nel processo produttivo combustibili eco- compatibili con esclusione dell'impiego di rifiuti speciali pericolosi altamente tossici e nocivi alla salute ed all'ambiente rientranti nelle seguenti classi di pericolosità:
H4 : Irritanti; **H5**: Nocivi; **H6**: Tossici; **H7** : Cancerogeni; **H8**: Corrosivi; **H10**: Teratogeni; **H11**: Mutageni; **H12**; **H13**; **H14**: Eco-Tossici;
- la richiesta della Laterite S.p.A. di portare il quantitativo dei rifiuti pericolosi speciali da 24.000 a 60.000 tonnellate desta quindi serie preoccupazioni, anche alla luce dell'attuale situazione ambientale della zona.
- in particolare lo Studio di Impatto Ambientale presentato a tale scopo dall'Azienda, non può essere condiviso, ove afferma la piena compatibilità ambientale dell'incremento;
- sono auspicabili interventi in "Tecnologia sicura" per l'abbattimento dell'impatto ambientale nell'impianto produttivo preesistente, considerato l'alto valore strategico della vallata del Trigno ai fini di un incremento dei livelli occupazionali basato su criteri ambientalmente sostenibili;

ESPRIME LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

- 1) l'introduzione graduale nel processo produttivo della Laterlite della utilizzazione dei rifiuti come combustibile è profondamente incidente sia sulla natura giuridica dell'insediamento, che si trasforma, sostanzialmente, da impianto produttivo finalizzato alla realizzazione di argilla espansa

ad impianto di trattamento di rifiuti liquidi, sia sui corrispondenti regimi autorizzatori e sanzionatori previsti dalla normativa di settore (ci si riferisce in particolare al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22);

che l'impianto attualmente in funzione è da qualificarsi di termocombustione di rifiuti e, pertanto, (qualora tale attività sia o diventi prevalente o predominante rispetto alla produzione di argilla e si dovesse ritenere quest'ultima attività del tutto marginale) sarebbe assoggettato "ab origine" a tale ultima normativa e, quindi, all'obbligo di sottoporre il relativo progetto ad approvazione preventiva (art.27), previo esame dell'apposita Conferenza di servizi, ed all'autorizzazione all'esercizio (art.28, comma 1 lettera f),

al riguardo è opportuno precisare che l'adozione dei Piani Regionali e provinciali, previsti rispettivamente dagli artt.22 e 20 del citato decreto, costituisce l'imprescindibile presupposto per la individuazione delle zone destinate all'insediamento di impianti di smaltimento o recupero;

la proposta progettuale di cui trattasi implica, in sostanza, la localizzazione di un impianto di recupero di rifiuti in palese violazione degli artt.20 e 22 del D.Lgs n.22/97 (che prevedono una necessaria attività di pianificazione regionale e provinciale) laddove l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è una competenza che il legislatore statale demanda specificatamente alla Province sulla base dei criteri dettati dal Piano Regionale (peraltro non adeguato ai dettami del "decreto Ronchi");

la detta proposta, inoltre, non rispetta il dettato di cui all'art.22:

lett.c) in quanto, stante l'assenza di alcuno studio in ordine al "... complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti..." non assicura "... lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti..."

La Regione Abruzzo, nel Piano Regionale vigente (L.R. n. 80 del 2000) non prevede impianti di incenerimento dei rifiuti e pertanto un impianto di incenerimento non sarebbe conforme al Piano.

2) l'impianto, in sede di rinnovo dell'autorizzazione regionale (determina dirigenziale n.64 1/7/2004) è stato autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi non previsti nella precedente autorizzazione (Deliberazione della Giunta Regionale n.1184 del 2 giugno 1999) e, pertanto, per tali rifiuti deve ritenersi che l'impianto è soggetto a nuova autorizzazione, con le procedure di cui agli artt. 27 e 28 del Decreto Ronchi e non a semplice proroga dell'autorizzazione di cui era in possesso;

3) l'impianto non è dotato di camera di post-combustione per l'abbattimento di fumi eventualmente non combustibili per cui non vi sono sufficienti garanzie per la tutela della salute pubblica;

4) che bisogna tener conto del fatto che a Vasto, città vicina alla zona ove è ubicato l'impianto, nel dicembre 2003- gennaio 2004 è stata rilevata dall'ARTA una media di Presenza di IPA pari a mg/m3 127 e che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, nell'ambito del Piano Triennale marino- costiero 2001-2004, su quattro prelievi sul litorale di Vasto ha rilevato 2 superamenti dei limiti PCB, per cui l'impimento della possibilità di incenerire rifiuti pericolosi si inserisce in una situazione ambientale già compromessa.

bisogna tener conto del fatto che la qualità futura dell'aria inciderà anche la realizzazione dell'impianto Turbogas di Gissi;

in Abruzzo, secondo i dati 2002 sono stati inceneriti il 31% dei rifiuti speciali pericolosi prodotti e smaltiti a livello nazionale;

5) l'area in cui insiste l'impianto è ubicata nelle adiacenze di due siti SIC: " i gessi di Lentella" e "fiume Trigno" per cui è necessario che nello S.I.A. sia inserito anche la valutazione di incidenza.

6) non sono previsti impianti di raccolta e di trattamento delle acque superficiali provenienti dal Piazzale dell'impianto che vengono riversati direttamente nell'ambiente del Fiume Trigno.

Enrico Bontà

Pauceresse

Luigi C...

Manfredi

Renzo

[Signature]

Luigi

Giulio

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]



→ c.e. do W. Ventresca

Al Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Valutazione Impatto Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA



Alla Direzione Territorio, Urbanistica,
BB.AA., Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 - L'AQUILA

Al Signor Sindaco del
Comune di Lentella (Chieti)

CHIETI, 20 maggio 2005

Oggetto: OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (art.6, comma 9, Legge n.349 del 8.07.1986 - art.8, comma 4, D.G.R. n.119 del 22.03.2002). Ditta "Laterlite SpA" - Lentella (Chieti).

In relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del comma 1, articolo 5 del DPCM n. 377 del 10.08.1988, relativa al progetto presentato

dalla ditta "Laterlite SpA - Lentella (Chieti)", il sottoscritto CAPORALE Alex, in qualità di Consigliere Provinciale, trasmette le seguenti osservazioni sullo Studio d'Impatto Ambientale:

- A pag. 7 della relazione non tecnica si afferma che "Lo stabilimento in questione, inoltre, attraverso l'alimentazione di reflui ai forni, ottiene un risparmio in fonti energetiche convenzionali risultando, in questo modo, perfettamente in linea anche con il Piano energetico regionale". È superfluo sottolineare che la Regione Abruzzo non ha adottato nessun Piano Energetico.
- La tipologia di rifiuti già autorizzati che si vorrebbero utilizzare quali combustibili della linea 2 sono talmente variegati che riesce difficile capire, dal punto di vista impiantistico, le modalità di incenerire rifiuti acquosi (ad esempio il codice CER 07 05 01*: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri). Ciò potrebbe far pensare che la priorità dell'impianto non è quello di sfruttare i rifiuti come combustibili (che per logica devono essere ad elevato potere calorifico) ma solo di smaltimento tal quale.
- Altre tipologie di rifiuti, ad esempio solventi clorurati, possono creare emissioni che necessitano di tecnologie di abbattimento diverse da quelle adottate: la termodistruzione di sostanze organiche clorurate possono dare seri problemi sia nella fase di ossidazione ma soprattutto in relazione ai prodotti di scarico (ad elevate temperature possono crearsi dei microinquinanti organoclorurati - PCDD "Policlorodibenzodiossine" e PCDF "Policlorodibenzofurani"). In questo caso specifico la sezione "trattamento emissioni aeriformi" occorrerebbe di una sezione di post - combustione, così come riportato abbondantemente in letteratura internazionale (linee guida US-EPA e UK-EPA).

- Prendendo spunto dalla precedente osservazione, la questione relativa alle emissioni aeriformi risulta carente in più aspetti: innanzitutto non si riesce a capire come il sistema di abbattimento previsto sia idoneo per tutte le sostanze che potrebbero essere emesse. Già il DM 12.07.1990, nell'allegato 5, fornisce indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento, ognuna delle quali risulta idonea a particolari classi di inquinanti. Il concetto è: non c'è un sistema jolly per tutte le sostanze. Le norme di buona tecnica, ma anche alcune disposizioni di legge (DPCM 377/198, art.2, comma 3, lett. d "*La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente ... d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili*"...), fanno riferimento alle migliori tecnologie disponibili (BAT - Best Available Technologies).
- Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 372/99 (IPPC) l'impianto rientra nelle tipologie di attività industriali che devono essere sottoposte all'Autorizzazione Integrata Ambientale (all.1: "...Produzione argilla espansa - punti 3.5 e 5.1). Questa normativa obbliga il ricorso alle BAT.
- Si fa presente, inoltre, che le disposizioni del DM 124/2000 devono essere esaustivamente applicate (*Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*). Nell'allegato 1, infatti, oltre a tutti i parametri da monitorare in continuo nelle

emissioni, viene stabilito che "se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100°C" e che "l'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G". Cosa più importante è che "Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

- o *composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;*
 - o *le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti".*
- Dalla relazione non tecnica si evince che tutti questi adempimenti non vengono ottemperati.

- L'impianto in oggetto già nel 1999 rientrava tra le opere da sottoporre a V.I.A. nazionale. La procedura seguita, invece, è stata quella della V.I.A. regionale, facendo riferimento erroneamente al DPR 12.04.1996.
- Probabilità di applicazione del D.Lgs. 334/99 (Seveso bis). L'impianto è autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi. La pericolosità dei rifiuti fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e s.m.i, sulla classificazione delle sostanze e dei preparati. L'eterogeneità dei rifiuti trattabili potrebbe impedire l'univocità del campo di applicabilità del decreto all'impianto (eterogeneità delle sostanze pericolose e distribuzione temporale dello stoccaggio), ma l'art.2 sancisce, senza ombra di dubbio, l'ambito di applicazione, mentre l'art. 3 stabilisce cosa significa "deposito" e "sostanze pericolose":

Art.2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, *reale o prevista*, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

Art.3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

...
 c) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
 ...

e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

A titolo esemplificativo, dall'allegato I, parte 2, si desume che, se nell'impianto si prevede di stoccare una quantità di appena 50 tonnellate di rifiuti tossici, scatta l'applicabilità del decreto relativamente all'art.6 (obbligo di notifica).


<i>serbatoio</i>	<i>Capacità m3</i>
S4	130
S5	130
S6	130
S7	196

S8	196
----	-----

Poiché l'inclusione nell'ambito di applicazione del D.Lgs.334/99 è certa, ciò impone che prima dell'autorizzazione all'esercizio venga espletata l'istruttoria del Comitato Tecnico Regionale, che può anche inibire l'esercizio stesso dell'attività se i requisiti minimi di sicurezza risultassero non adeguatamente rispettati. Comunque il progetto deve essere preventivamente valutato da tale Autorità Competente.

Il Consigliere Provinciale

Dr. Alex Caporale



e.e.

do &

Ventresca →



LEGAMBIENTE

Al Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Valutazione Impatto Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

Alla Direzione Territorio, Urbanistica,
BB.AA., Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 - L'AQUILA

Al Signor Sindaco del
Comune di Lentella (Chieti)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE
23 MAG. 2005
N° <u>13058</u>

Pescara, 20 maggio 2005

Oggetto: OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (art.6, comma 9, Legge n.349 del 8.07.1986 - art.8, comma 4, D.G.R. n.119 del 22.03.2002). Ditta "Laterlite SpA" - Lentella (Chieti).

In relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del comma 1, articolo 5 del DPCM n. 377 del 10.08.1988, relativa al progetto presentato



LEGAMBIENTE

dalla ditta "*Laterlite SpA - Lentella (Chieti)*", i sottoscritti Angelo Di Matteo, in qualità di Segretario Regionale di Legambiente Abruzzo, e Maurizio Calabrese, membro del Comitato Scientifico di Legambiente Abruzzo, trasmettono le seguenti osservazioni sullo Studio d'Impatto Ambientale:

Premesso che la politica sui rifiuti di Legambiente, in stretta coerenza con i dettami che scaturiscono dalla normativa europea, è indirizzata verso la trasformazione culturale mirante alle cosiddette "3R" (riciclo - reimpiego - riutilizzo), e solo in ultima battuta possono essere concepiti impianti di incenerimento con le massime garanzie per la salvaguardia della salute e dell'ambiente (così come recita l'art.2, comma 2, del decreto Ronchi: "*I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente...*"), si fa notare che nello SIA presentato dalla ditta in oggetto si evidenziano i dubbi riportati in seguito:

- A pag. 7 della relazione non tecnica si afferma che "*Lo stabilimento in questione, inoltre, attraverso l'alimentazione di reflui ai forni, ottiene un risparmio in fonti energetiche convenzionali risultando, in questo modo, perfettamente in linea anche con il Piano energetico regionale*". E' superfluo sottolineare che la Regione Abruzzo non ha adottato nessun Piano Energetico.
- La tipologia di rifiuti già autorizzati che si vorrebbero utilizzare quali combustibili della linea 2 sono talmente variegati che riesce difficile capire, dal punto di vista impiantistico, le modalità di incenerire rifiuti acquosi (ad esempio il codice CER 07 05 01*: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri). Ciò potrebbe far pensare che la priorità dell'impianto non è quello di sfruttare i rifiuti come



LEGAMBIENTE

combustibili (che per logica devono essere ad elevato potere calorifico) ma solo di smaltimento tal quale.

- Altre tipologie di rifiuti, ad esempio solventi clorurati, possono creare emissioni che necessitano di tecnologie di abbattimento diverse da quelle adottate: la termodistruzione di sostanze organiche clorate possono dare seri problemi sia nella fase di ossidazione ma soprattutto in relazione ai prodotti di scarico (ad elevate temperature possono crearsi dei microinquinanti organoclorurati - PCDD "Policlorodibenzodiossine" e PCDF "Policlorodibenzofurani"). In questo caso specifico la sezione "trattamento emissioni aeriformi" occorrerebbe di una sezione di post - combustione, così come riportato abbondantemente in letteratura internazionale (linee guida US-EPA e UK-EPA).
- Prendendo spunto dalla precedente osservazione, la questione relativa alle emissioni aeriformi risulta carente in più aspetti: innanzitutto non si riesce a capire come il sistema di abbattimento previsto sia idoneo per tutte le sostanze che potrebbero essere emesse. Già il DM 12.07.1990, nell'allegato 5, fornisce indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento, ognuna delle quali risulta idonea a particolari classi di inquinanti. Il concetto è: non c'è un sistema jolly per tutte le sostanze. Le norme di buona tecnica, ma anche alcune disposizioni di legge (DPCM 377/198, art.2, comma 3, lett. d "*La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente ... d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili*"...), fanno riferimento alle migliori tecnologie disponibili (BAT - Best Available Technologies). Si porta ad esempio il BREF sull'industria chimica "Air water treatment", dell'ottobre 2001,



LEGAMBIENTE

realizzato dall'organismo europeo insediato a Siviglia EIPPC (European Integrated Prevention Pollution Control Bureau - fonte: <http://eippcn.jrc.es>). I documenti BREF (Bat REFerence document), costituiscono il riferimento per l'elaborazione delle BAT (Best Available Techniques) europee, per cui rappresentano il più avanzato stato di discussione tecnica sull'argomento, in quanto sono stati elaborati e concordati con gli esperti di tutti i Paesi membri dell'Unione europea, unitamente ai rappresentanti dei costruttori di impianti di depurazione e del mondo accademico, sotto il controllo degli Enti pubblici nazionali ed europei preposti al controllo dell'inquinamento atmosferico e all'emanazione della legislazione ambientale (per l'Italia l'APAT, l'ENEA e il Ministero dell'Ambiente). Nel BREF è specificato che l'utilizzo di sistemi a carboni attivi implica una vita media dei carboni stessi in relazione ad una tipologia di inquinanti, mentre se il range di inquinanti è vario risulta difficile anche la manutenzione del sistema (ovvero la rigenerazione dei carboni attivi) con la conseguente diminuzione dell'efficienza di rimozione degli inquinanti. Nel BREF, inoltre, è specificato anche il tempo di permanenza degli inquinanti nel combustore termico (all'aumentare di cloro nei COV aumenta il tempo di permanenza), la temperatura minima di esercizio, il combustibile di supporto (preferibilmente gassoso), i sistemi di controllo e regolazione e la manutenzione. Si chiede, quindi, che la scelta del sistema di abbattimento delle emissioni (anche odorigene) sia valutato in modo scientifico in relazione alle BAT.

- Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 372/99 (IPPC) l'impianto rientra nelle tipologie di attività industriali che devono essere sottoposte all'Autorizzazione Integrata Ambientale (all.1: "...Produzione argilla espansa - punti 3.5 e 5.1). Questa normativa obbliga il ricorso alle BAT!

- Si fa presente, inoltre, che le disposizioni del DM 124/2000 devono essere esaustivamente applicate (Regolamento recante i valori limite di emissione e le



LEGAMBIENTE

norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Nell'allegato 1, infatti, oltre a tutti i parametri da monitorare in continuo nelle emissioni, viene stabilito che "se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100°C" e che "l'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G". Cosa più importante è che "Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

- o composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;
- o le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti".

Dalla relazione non tecnica si evince che tutti questi adempimenti non vengono ottemperati.

• Si chiede, inoltre, che lo Studio d'Impatto Ambientale venga integrato da una valutazione del rischio sanitario - ambientale (*Risk Assessment*). La valutazione del rischio sanitario - ambientale è definita in letteratura come la "caratterizzazione sistematica e scientifica dei potenziali effetti dannosi dell'esposizione umana o di componenti ambientali ad agenti o attività pericolose". Il Dpcm 27.12.1988, allegato



LEQAMBIENTE

Il (Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali) inserisce la salute pubblica tra le componenti e i fattori ambientali, specificando:

SALUTE PUBBLICA

Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente in relazione al benessere e alla salute umana è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette e indirette delle opere e dei loro esercizi con gli standard e i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

- a. La caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
- b. L'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
- c. L'identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile e irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie e internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
- d. La descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diluizione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
- e. L'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle aree coinvolte;
- f. L'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
- g. La considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Si chiede, pertanto, che tale disposizione di legge venga esaustivamente applicata, tenendo conto che qualsiasi rischio non può essere mai eliminato, ma ridotto quanto più possibile.



LEGAMBIENTE

- L'impianto in oggetto già nel 1999 rientrava tra le opere da sottoporre a V.I.A. nazionale. La procedura seguita, invece, è stata quella della V.I.A. regionale, facendo riferimento erroneamente al DPR 12.04.1996.
- Probabilità di applicazione del D.Lgs. 334/99 (Seveso bis). L'impianto è autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi. La pericolosità dei rifiuti fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e s.m.i. sulla classificazione delle sostanze e dei preparati. L'eterogeneità dei rifiuti trattabili potrebbe impedire l'univocità del campo di applicabilità del decreto all'impianto (eterogeneità delle sostanze pericolose e distribuzione temporale dello stoccaggio), ma l'art.2 sancisce, senza ombra di dubbio, l'ambito di applicazione, mentre l'art. 3 stabilisce cosa significa "deposito" e "sostanze pericolose":

Art.2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, *reale e prevista*, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

Art.3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - ...
 - c) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
 - ...
 - e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime,



LEGAMBIENTE

prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possano ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

A titolo esemplificativo, dall'allegato 1, parte 2, si desume che, se nell'impianto si prevede di stoccare una quantità di appena 50 tonnellate di rifiuti tossici, scatta l'applicabilità del decreto relativamente all'art.6 (obbligo di notifica).


serbatoio	Capacità m3
S4	130
S5	130
S6	130
S7	196
S8	196

Poiché l'inclusione nell'ambito di applicazione del D.Lgs.334/99 è certa, ciò impone che prima dell'autorizzazione all'esercizio venga completata l'istruttoria del Comitato Tecnico Regionale, che può anche inibire l'esercizio stesso dell'attività se i requisiti minimi di sicurezza risultassero non adeguatamente rispettati. Comunque il progetto deve essere preventivamente valutato da tale Autorità Competente.

In fede.

Dott. Angelo Di Matteo

Ing. Maurizio Calabrese



Al Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Valutazione Impatto Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

Alla Direzione Territorio, Urbanistica,
BB.AA., Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 - L'AQUILA

Al Signor Sindaco del
Comune di Lentella (Chieti)

Lanciano, 20 maggio 2005

Oggetto: OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (art.6, comma 9, Legge n.349 del 8.07.1986 - art.8, comma 4, D.G.R. n.119 del 22.03.2002). Ditta "Laterlite SpA" - Lentella (Chieti).

In relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del comma 1, articolo 5 del DPCM n. 377 del 10.08.1988, relativa al progetto presentato dalla ditta "Laterlite SpA - Lentella (Chieti)", il sottoscritto Alex Caporale, in

qualità di Capogruppo Verdi alla Provincia di Chieti, trasmette le seguenti osservazioni sullo Studio d'Impatto Ambientale:

- A pag. 7 della relazione non tecnica si afferma che *“Lo stabilimento in questione, inoltre, attraverso l'alimentazione di reflui ai forni, ottiene un risparmio in fonti energetiche convenzionali risultando, in questo modo, perfettamente in linea anche con il Piano energetico regionale”*. E' superfluo sottolineare che la Regione Abruzzo non ha adottato nessun Piano Energetico.
- La tipologia di rifiuti già autorizzati che si vorrebbero utilizzare quali combustibili della linea 2 sono talmente variegati che riesce difficile capire, dal punto di vista impiantistico, le modalità di incenerire rifiuti acquosi (ad esempio il codice CER 07 05 01*: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri). Ciò potrebbe far pensare che la priorità dell'impianto non è quello di sfruttare i rifiuti come combustibili (che per logica devono essere ad elevato potere calorifico) ma solo di smaltimento tal quale.
- Altre tipologie di rifiuti, ad esempio solventi clorurati, possono creare emissioni che necessitano di tecnologie di abbattimento diverse da quelle adottate: la termodistruzione di sostanze organiche clorate possono dare seri problemi sia nella fase di ossidazione ma soprattutto in relazione ai prodotti di scarico (ad elevate temperature possono crearsi dei microinquinanti organoclorurati - PCDD “Policlorodibenzodiossine” e PCDF “Policlorodibenzofurani”). In questo caso specifico la sezione “trattamento emissioni aeriformi” occorrerebbe di una sezione di post - combustione, così come riportato abbondantemente in letteratura internazionale (linee guida US-EPA e UK-EPA).
- Prendendo spunto dalla precedente osservazione, la questione relativa alle emissioni aeriformi risulta carente in più aspetti: innanzitutto non si riesce a capire

come il sistema di abbattimento previsto sia idoneo per tutte le sostanze che potrebbero essere emesse. Già il DM 12.07.1990, nell'allegato 5, fornisce indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento, ognuna delle quali risulta idonea a particolari classi di inquinanti. Il concetto è: non c'è un sistema jolly per tutte le sostanze. Le norme di buona tecnica, ma anche alcune disposizioni di legge (DPCM 377/198, art.2, comma 3, lett. d "*La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente ... d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili*"...), fanno riferimento alle migliori tecnologie disponibili (BAT – Best Available Technologies).

- Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 372/99 (IPPC) l'impianto rientra nelle tipologie di attività industriali che devono essere sottoposte all'Autorizzazione Integrata Ambientale (all.1: "*...Produzione argilla espansa – punti 3.5 e 5.1*").

Questa normativa obbliga il ricorso alle BAT!

- Si fa presente, inoltre, che le disposizioni del DM 124/2000 devono essere esaustivamente applicate (*Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*). Nell'allegato 1, infatti, oltre a tutti i parametri da monitorare in continuo nelle emissioni, viene stabilito che "*se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata*

almeno a 1100°C" e che "l'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G". Cosa più importante è che "Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

- *composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;*
- *le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti".*

Dalla relazione non tecnica si evince che tutti questi adempimenti non vengono ottemperati.

- L'impianto in oggetto già nel 1999 rientrava tra le opere da sottoporre a V.I.A. nazionale. La procedura seguita, invece, è stata quella della V.I.A. regionale, facendo riferimento erroneamente al DPR 12.04.1996.
- **Probabilità di applicazione del D.Lgs. 334/99 (Seveso bis).** L'impianto è autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi. La pericolosità dei rifiuti fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e s.m.i, sulla classificazione delle sostanze e dei preparati. L'eterogeneità dei rifiuti trattabili potrebbe impedire l'univocità del campo di applicabilità del decreto all'impianto (eterogeneità delle sostanze pericolose e distribuzione temporale dello stoccaggio), ma l'art.2 sancisce, senza ombra di dubbio, l'ambito di applicazione, mentre l'art. 3 stabilisce cosa significa "deposito" e "sostanze pericolose":

Art.2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.

2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, *reale o prevista*, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

Art.3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

...

c) "*deposito*", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

...

e) "*sostanze pericolose*", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

A titolo esemplificativo, dall'allegato I, parte 2, si desume che, se nell'impianto si **prevede** di stoccare una quantità di appena 50 tonnellate di rifiuti tossici, scatta l'applicabilità del decreto relativamente all'art.6 (obbligo di notifica).

<i>serbatoio</i>	<i>Capacità m3</i>
S4	130
S5	130
S6	130
S7	196
S8	196

Poiché l'inclusione nell'ambito di applicazione del D.Lgs.334/99 è certa, ciò impone che **prima dell'autorizzazione all'esercizio** venga espletata l'istruttoria del Comitato Tecnico Regionale, che può anche inibire l'esercizio stesso dell'attività se i requisiti minimi di sicurezza risultassero non adeguatamente rispettati. Comunque il progetto deve essere preventivamente valutato da tale Autorità Competente.

Cordialmente.

Dr. Alex Caporale
Consigliere Provinciale

